

Alla Prefettura di Milano

A Commissione Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

Verbale di Conciliazione

Oggi, 16 maggio 2024 alle ore 11.48 alla Presenza:

per Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare:

Dott. Marco Cozzoli – Direttore Generale Welfare

Dott.ssa Giusy Valenti – Dirigente U.O. Progetti trasversali e comunicazione istituzionale

Dott.ssa Marzia Guerritore – Dirigente Struttura Piano di Azione per le Liste di Attesa

Dott.ssa Marina Cancellieri – U.O. Affari Generali

Per ASST:

Dott. Marco Bosio – Direttore Generale ASST Rhodense

Dott.ssa Maria Grazia Colombo – Direttore Generale ASST FBF Sacco

Dott. Tommaso Russo – Direttore Generale ASST Nord Milano

Dott.ssa Paola Pirola - ASST Melegnano Martesana

Dott.ssa Clara Carbone - ASST Nord Milano

Dott.ssa Emiliana Corti – ASST Rhodense

Dott.ssa Matilde Rosso - ASST Santi Paolo e Carlo

Dott.ssa Vania Ferrari – ASST FBF Sacco

Dott. Enrico Frisone - ASST FBF Sacco

Dott. Dario Laquintana –ASST Santi Paolo e Carlo


Ing. Alberto Piscitelli – ASST Melegnano Martesana

per Specialisti Ambulatoriali Regione Lombardia Terminale Associativo UILFPL:

Dott. Domenico Bruno Buggè

Il presente incontro fa seguito alla Proclamazione dello Stato d'Agitazione da parte della UILFPL di cui alla nota del 2 Maggio 2024 ed al Verbale di tentativo di conciliazione del 10 Maggio 2024 alle ore 15,00 alla presenza del Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Laura Galbusera che è parte integrale di questo ultimo verbale.

La parte sindacale UILFPL Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni, a tutela, garanzia e soddisfazione dei cittadini, dei Medici, dei Psicologi e di tutte le professioni sanitarie e nel presupposto secondo cui l'alterazione del libero ed incondizionato diritto/dovere di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo ritenuto necessario per ciascuna fattispecie clinica andrebbe a modificare il raggiungimento dei Lea come previsti, nell'ottica di garantire eguaglianza sociale del diritto alla salute, **nel rispetto di quanto sancito dall' art. 29 comma 3 dell' ACN del 7 Febbraio 2024, nel rispetto del codice di Deontologia Medica art. 3,4,6,13,20 e 33 e nel rispetto della sentenza del Tar Lazio n. 6013/29 Maggio 2018, aderisce alla proposta di Regione Lombardia di cui allegato 3 della Deliberazione n. XII/2224 del 22 Aprile 2024 nel senso che è indispensabile regolamentare ai fini organizzativi un tempo prestazione indicativo ai fini della programmazione delle Agende degli Specialisti Ambulatoriali convenzionati interni,**



prestatori d'opera professionale su cui le Aziende non possono esercitare nessun potere autoritativo ,

(cfr Cass. S.U. nn. 20344 del 21.10.2005. 14810 del 18.10.2002 , 10960 dell '8.08.2001 , n. 532 del 03.08.2000, n.4955 del 03.06.97 , n. 8547 del 04.08.1995) .

Pertanto propone , salve diverse situazioni motivate alle Aziende da parte degli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni , in base a quanto prescritto dall'art. 29 comma 3 dell' ACN del 7 Febbraio 2024 di aggiungere ai tempi dell'erogazione della prestazione previsti in delibera anche quanto necessario alla messa in ordine degli ambienti , tra un paziente e l'altro e alla presenza o meno del personale infermieristico **15 minuti tra uno slot** di prenotazione e l'altro , e di non modificare gli **slot** delle branche specialistiche non previste in delibera e concordati con gli specialisti a livello Aziendale in base all'art. 29 comma 3 dell' ACN del 7 Febbraio 2024.

Così si intende applicata la delibera di cui all'oggetto salvo differenti indicazioni da parte della Direzione Generale welfare.

Incontro del 16 maggio 2024

Il Dott. Buggè evidenzia le criticità presenti nell'organizzazione dei servizi ed evidenzia che il contratto di lavoro per la specialistica ambulatoriale prevede che i tempi previsti per ciascuna prestazione debbano essere concordati tra la specialista ambulatoriale e l'Azienda, e non possano essere imposti dalla Regione. Considerata la presenza di una norma del contratto del lavoro e una sentenza del TAR Lazio, per poter andare incontro a quanto stabilito con Allegato 3 della DGR XII/2224 del 22 aprile 2024 richiede di intervallare 15 minuti di pausa tra una prestazione e l'altra.

Il dott. Buggè evidenzia che nell'organizzazione delle Aziende non è previsto un operativo di riferimento; se uno specialista ambulatoriale ha problemi tecnologici deve risolvere autonomamente.

Regione Lombardia chiede al Dott. Buggè di indicare quale per lui è la media di visite effettuate ogni ora ad oggi.

Il Dott. Buggè risponde che vengono effettuate due visite, in alcuni casi 3, in base alla tipologia di visita (prima visita o controllo) e di ambulatorio.

Regione Lombardia afferma che con gli intervalli temporali richiesti il numero di visite effettuate diminuirebbe rispetto alla situazione attuale: per effettuare due visite si passerebbe da 60 minuti a 70 minuti.

Il Dott. Buggè afferma che se il medico ospedaliero finisce il turno e si assenta, viene sostituito. Il medico specialista differentemente non viene sostituito e se ritarda l'uscita, rischia di ritardare l'entrata nell'ambulatorio successivo.

Regione Lombardia chiede se esistano specialisti ambulatoriali che effettuano il servizio solo di un'ora, in tal caso, se venisse accolta la richiesta proposta dal Dott. Buggè, non avrebbero modo di effettuare due prestazioni complete nell'arco di un'ora.

Regione Lombardia afferma che essendo una conciliazione, attualmente la legittimità della delibera non è oggetto di discussione. La differenza tra il TAR del Lazio e la DGR n. XII/2224/2024 è la seguente: nel primo caso i tempi sono dispositivi, nel secondo caso, i tempi non sono imposti da Regione ma sono i tempi medi rilevati rispetto ai tempi già implementati dalle Aziende e finalizzati all'organizzazione delle agende gestite dalle Aziende.

Regione Lombardia si dichiara favorevole ad andare incontro alle esigenze di aggiornamento del parco tecnologico; propone inoltre di identificare - di concerto con il Dott. Buggè e gli specialisti - modalità di lavoro che efficientino e migliorino la qualità del lavoro degli specialisti stessi.

Il Dott. Buggè evidenzia che le attrezzature acquistate da Regione negli ultimi anni sono state fornite solamente agli ospedali e non alle strutture territoriali (es. poliambulatorio). Inoltre, evidenzia la difficoltà di alcune branche specialistiche ad adeguarsi all'Allegato 3 della DGR n.XII/2224/2024.

Propone, pertanto, di trovare una connotazione e lettura differente all'Allegato 3 della DGR n. XII/2224/2024. agganciando la DGR oggetto di discussione all'ACN e prevedendo che i tempi dell'Allegato 3 rimangano una puntuale rilevazione e che la decisione di adottarli o modificarli venga rimandata ai Direttori Generali, per un confronto interno a livello Aziendale.

Regione Lombardia ribadisce che vi è la necessità di ridurre la discrezionalità ai minimi livelli. Vi devono essere condizioni oggettive e comprovate difficoltà che impediscano l'adeguamento delle agende ai tempi medi rilevati da Regione Lombardia. Integra dicendo che il Prefetto ha accolto la metodologia utilizzata da Regione nella costruzione di tale Allegato e il fatto che il tempo contenuto nell'Allegato sia un punto di riferimento come riportato nel verbale di conciliazione: "qualora lo specialista ritenga che un paziente meriti ulteriori approfondimenti, ha diritto e dovere di eseguire ulteriori valutazioni".

Il Dott. Buggè sostiene che tale comportamento ad oggi non sia applicabile per gli specialisti e gli ambulatori territoriali, ma solamente per l'ambito ospedaliero. Negli ambulatori l'applicazione del tempario creerebbe dissenso nei pazienti in attesa.

Regione Lombardia non deroga alle previsioni di cui all'Allegato 3 della DGR n. XII/2224/2024, ma si impegna a prevedere finanziamenti per il territorio per consentire una qualità migliore anche delle condizioni lavorative. Le Direzioni non hanno intenzione di creare disagi agli specialisti, l'Allegato 3 perciò sarà usato come strumento di programmazione e organizzazione che non danneggerà il lavoro degli stessi, ma consentirà anche il miglioramento dei tempi di attesa. Il tema principale è lavorare bene e dare qualità dei servizi agli utenti.

Il Dott. Buggè sostiene che gli specialisti ambulatoriali hanno due strumenti previsti contrattualmente da utilizzare per l'abbattimento delle liste di attesa e che ad oggi non sono stati mai attivati: a. attività a prestazione di particolare impegno, similmente a come viene contrattato con gli EEPA il budget per l'acquisto di un dato numero di prestazioni, b. attività di intramoenia.

Regione Lombardia sostiene che gli strumenti servano per erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quanto erogato nell'ordinario non per compensare un dilatamento dei tempi dell'attività ordinaria funzionale a effettuare prestazioni aggiuntive. Sono strumenti per abbattere le liste di attesa che si creano fisiologicamente e non funzionalmente.

Regione Lombardia e le Direzioni Generali coinvolte, considerate le motivazioni di cui sopra, non accettano la proposta di intervallare le prestazioni con momenti pausa di 15 minuti, ma propone un ammodernamento del parco tecnologico nei poliambulatori, ove necessario, per migliorare la qualità del servizio all'utenza e delle condizioni lavorative.

Inoltre, invita i Direttori Generali presenti a valutare azioni migliorative a livello organizzativo da declinare nelle sedi territoriali.

Ciò posto il Sindacato prende atto degli impegni e delle rassicurazioni della Regione Lombardia assunti in data odierna e dichiara di indire un'assemblea degli iscritti per valutare l'esito e riferire in Prefettura le decisioni prese.

L'incontro termina alle 12.40

Regione Lombardia

T. A. UILFPL Dott. Buggè

